



Bruxelles, 18 ottobre 2022
(OR. en)

13236/22

Fascicoli interistituzionali:
2021/0424(COD)
2021/0425(COD)

ENER 491
ENV 973
CLIMA 486
IND 388
RECH 525
COMPET 766
ECOFIN 969
CODEC 1433

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno e regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) - Dibattito orientativo

In vista del Consiglio TTE (Energia) del 25 ottobre 2022, si allega per le delegazioni un documento di riflessione concernente la direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno e il regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione).

Documento di riflessione concernente il regolamento e la direttiva sul mercato del gas e dell'idrogeno

Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno e una proposta di regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno ("pacchetto sul gas") nell'ambito del nuovo quadro dell'UE per la decarbonizzazione dei mercati del gas, la promozione dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano.

Alla presentazione delle proposte e della relativa valutazione d'impatto durante la presidenza francese ha fatto seguito un primo scambio di opinioni tra gli Stati membri. Nel luglio 2022 la presidenza ceca ha avviato i negoziati sulle proposte in sede di gruppo "Energia". Alla luce dei primi risultati di tali discussioni, il 9 settembre 2022 la presidenza ha presentato la prima revisione del regolamento e della direttiva per consentire ulteriori discussioni approfondite in sede di gruppo "Energia" nelle settimane successive.

Sulla base dei progressi compiuti finora e al fine di orientare i futuri lavori, la presidenza propone tre filoni di discussione, ognuno corredato da varie opzioni da sottoporre all'attenzione dei ministri.

1. Orizzonte temporale per lo sviluppo dei mercati dell'idrogeno, con particolare attenzione alla separazione verticale dei gestori delle reti dell'idrogeno

La proposta della Commissione prevede un quadro normativo più flessibile per l'idrogeno durante la fase di avviamento del mercato, ma con l'applicazione di norme più specifiche a decorrere dal 1° gennaio 2031 per agevolare l'integrazione del mercato e gli scambi transfrontalieri. Alcuni Stati membri ritengono che il termine fisso del 2030 per detta transizione normativa non offra abbastanza flessibilità e tempo per permettere al mercato dell'idrogeno di svilupparsi e maturare in misura sufficiente. Senza una data limite armonizzata del periodo di transizione a livello dell'UE, si incorre tuttavia nel rischio di divergenza dei sistemi normativi transfrontalieri, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo di un mercato interno efficiente.

Le norme proposte per la separazione verticale dei gestori delle reti dell'idrogeno (*articolo 62 della direttiva*) rendono disponibile il modello di separazione proprietaria. Si propone di rendere disponibile il modello del gestore di sistema indipendente per le reti dell'idrogeno appartenenti a imprese verticalmente integrate al momento dell'entrata in vigore del pacchetto sul gas. Un elemento più controverso è la scadenza, entro il 2031, del modello di separazione del gestore di trasporto indipendente: alcuni Stati membri temono infatti che ciò possa ostacolare lo sviluppo delle reti dell'idrogeno, e quindi dei mercati, in quanto il modello di separazione del gestore di trasporto indipendente non incentiverebbe i gestori del sistema di trasporto del gas a investire nella riconversione delle loro infrastrutture.

Il periodo di transizione proposto per i mercati dell'idrogeno entro la fine del 2030 figura in diversi articoli del pacchetto sul gas. Il regolamento propone di non applicare tariffe di accesso alle reti dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2031 (*articolo 6 del regolamento*) e di creare invece un meccanismo di compensazione per il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera tra i pertinenti gestori delle reti dell'idrogeno (*articolo 53 della direttiva*). Entro la fine del 2030, ai sensi della direttiva proposta, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno (*articolo 31 della direttiva*) e i gestori delle reti dell'idrogeno possono beneficiare di deroghe per le reti dell'idrogeno esistenti e le reti dell'idrogeno geograficamente limitate (*articoli 47 e 48 della direttiva*).

Alla luce di quanto precede, i ministri sono invitati a riflettere sulle seguenti opzioni:

- a) *attuare un meccanismo di revisione per la data di transizione normativa del 2031 a livello dell'Unione, nell'ambito del quale la Commissione riesaminerebbe, sulla base di criteri prestabiliti (quali funzionamento del mercato, concorrenza, effetti della divergenza delle norme sugli scambi transfrontalieri), le condizioni di mercato nel [2028] e, se del caso, adotterebbe una decisione finalizzata a posticipare la transizione a livello dell'Unione;*
- b) *posticipare all'anno [X] il periodo di transizione per gli elementi dell'assetto del mercato dell'idrogeno;*
- c) *preservare il modello di separazione del gestore di trasporto indipendente dopo il 2030 per i gestori dei sistemi di trasporto del gas esistenti che si avvalgono di tale modello.*

2. Sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale e tariffe transfrontaliere nelle reti dell'idrogeno

I. Tariffe transfrontaliere in specifiche reti dell'idrogeno

La Commissione ha proposto un assetto per un futuro mercato dell'idrogeno senza tariffe transfrontaliere a decorrere dal 1° gennaio 2031 (*articolo 6 del regolamento*). Come già avviene per i mercati dell'energia elettrica, tale assetto creerebbe condizioni di parità per la produzione dell'idrogeno ed eviterebbe l'accumulo di tariffe ("pancaking"), importante per evitare un aumento dei costi per i consumatori finali. L'attuazione di un sistema di tariffe transfrontaliere di livello zero e di adeguati meccanismi di ripartizione dei costi può essere più fattibile in una fase iniziale della realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno piuttosto che in un mercato maturo in cui sono stati effettuati ingenti investimenti nelle infrastrutture. Al fine di garantire lo sviluppo di un'infrastruttura (transfrontaliera) per l'idrogeno in assenza di tariffe transfrontaliere, si propone l'introduzione di un meccanismo di compensazione finanziaria tra i gestori delle reti dell'idrogeno (*articolo 53 della direttiva*). Alcuni Stati membri preferiscono mantenere l'attuale meccanismo tariffario anche per l'idrogeno, mentre altri vorrebbero rinviare l'attuazione del sistema di tariffe transfrontaliere di livello zero per le reti dell'idrogeno.

Alla luce di quanto precede, i ministri sono invitati a riflettere sulle seguenti opzioni:

- a) *attuare un meccanismo di revisione per il 2031 a livello dell'Unione, nell'ambito del quale la Commissione riesaminerebbe, sulla base di criteri prestabiliti (quali funzionamento del mercato, concorrenza, effetti della divergenza delle norme sugli scambi transfrontalieri), le condizioni di mercato nel [2028] e, se del caso, adotterebbe una decisione finalizzata a posticipare l'obbligo di applicare tariffe transfrontaliere di livello zero per le reti dell'idrogeno;*
- b) *posticipare all'anno [X] l'obbligo di applicare tariffe transfrontaliere di livello zero per le reti dell'idrogeno;*
- c) *sostituire l'obbligo di applicare tariffe transfrontaliere di livello zero a partire dal 1° gennaio 2031 con una decisione congiunta sulle tariffe transfrontaliere da parte delle autorità nazionali di regolazione, prevedendo una decisione finale dell'ACER in caso di disaccordo.*

II. Sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale

La proposta della Commissione prevede vari sconti tariffari il cui obiettivo principale è incoraggiare la diffusione e gli scambi transfrontalieri di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (*articolo 16 del regolamento*¹). Secondo alcuni Stati membri, i gas rinnovabili dovrebbero essere considerati prioritari. Altri hanno espresso preoccupazione riguardo sia all'inadeguatezza degli sconti tariffari come strumento per aumentare la diffusione di tali gas che alla perdita di entrate per i gestori dei sistemi di trasporto regolamentati del gas e, di conseguenza, al potenziale aumento del prezzo del gas fossile per i clienti finali.

Alla luce di quanto precede, i ministri sono invitati a riflettere sulle seguenti opzioni:

- a) *differenziare gli sconti sui gas rinnovabili da quelli sui gas a basse emissioni di carbonio, vale a dire prevedere un diverso livello di sconto per i gas rinnovabili e per i gas a basse emissioni di carbonio;*
- b) *non applicare sconti tariffari a tutti i punti di interconnessione, compresi i punti di entrata e uscita da e verso paesi terzi, lasciando che gli Stati membri applichino sconti ai punti di entrata da impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e ai punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio;*
- c) *non applicare sconti obbligatori ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, vale a dire applicare la tariffa piena al trasporto di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.*

¹ A norma dell'articolo 16 del regolamento, si applica uno sconto tariffario del 75 % ai punti di entrata da impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e uno sconto del 75 % sulle tariffe di trasporto in entrata e in uscita da impianti di stoccaggio del gas nel sistema del gas naturale. Saranno applicati sconti tariffari del 100 % a tutti i punti di interconnessione per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale.

3. Miscelazione

Il regolamento impone ai gestori dei sistemi di trasporto l'obbligo di accettare la miscelazione di idrogeno con un tenore fino al 5 % in volume nei punti di interconnessione tra gli Stati membri dell'UE a decorrere dal 1° ottobre 2025 (*articolo 20 del regolamento*). Qualora differenze nelle pratiche di miscelazione comportino restrizioni ai flussi transfrontalieri, si applica il processo di coordinamento transfrontaliero sulla qualità del gas (*articolo 19 del regolamento*). Alcuni Stati membri non desiderano miscelare l'idrogeno nelle loro reti nazionali di gas naturale e preferirebbero il trasporto e l'uso di idrogeno puro. Altri preferirebbero posticipare la data di attuazione e ridurre il livello massimo di miscelazione per evitare costi elevati e limitare eventuali rischi.

Alla luce di quanto precede, i ministri sono invitati a riflettere sulle seguenti opzioni:

- a) *portare il livello massimo di miscelazione nei punti di interconnessione al [X] %;*
- b) *posticipare al 1° ottobre [X] l'attuazione del livello massimo di miscelazione nei punti di interconnessione;*
- c) *non fissare un livello massimo armonizzato di miscelazione, vale a dire lasciare agli Stati membri confinanti e ai gestori dei sistemi di trasporto il compito di concordare bilateralmente i livelli massimi di miscelazione nei punti di interconnessione.*